Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° | **Roma - Martedì, 29 aprile 1930 - Anno VIII** | **Numero 100**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 35. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335 — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18 — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo, 11; **Firenze**, Canto del Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, via del Pozzetto, 118; **Torino**, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della " Gazzetta Ufficiale „ debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 729.

LEGGE 24 marzo 1930, n. 404.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1929, n. 998, che reca provvedimenti per le concessioni di demanio marittimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 maggio 1929, n. 998, che reca provvedimenti per le concessioni di demanio marittimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 730.

LEGGE 27 marzo 1930, n. 405.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1455, che autorizza la permuta fra il Castello medioevale di Vercelli con il Palazzo Verga di proprietà del comune di Vercelli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1455, che autorizza la permuta fra il Castello medioevale di Vercelli con il Palazzo Verga di proprietà del comune di Vercelli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 731.

LEGGE 27 marzo 1930, n. 409.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre anni il R. decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolezze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre anni il R. decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolezze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 732.

LEGGE 10 aprile 1930, n. 411.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225, contenente modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del Regio esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225, contenente modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del Regio esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 733.

LEGGE 31 marzo 1930, n. 414.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027, concernente la modifica dell'ordinamento dei Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027, che modifica l'ordinamento dei Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 734.

LEGGE 27 marzo 1930, n. 416.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1929, n. 1284, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1929-30.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1929, n. 1284, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1929-30.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 735.

LEGGE 17 aprile 1930, n. 421.

Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Magistratura delle preture.

Art. 1.

E' istituito il ruolo separato della magistratura delle preture.

I gradi della magistratura delle preture sono:
uditore di pretura;
uditore vice pretore;
pretore aggiunto;
pretore;
primo pretore.

Art. 2.

Per essere nominato uditore di pretura è necessario aver vinto la prova di un concorso per esame teorico pratico secondo le norme da stabilire per Regio decreto, ai termini dell'art. 12, capoverso 1, della presente legge. Tuttavia nel classificare i vincitori del concorso si terrà conto altresì del servizio eventualmente prestato in qualità di vice pretore onorario.

Per le condizioni di ammissibilità al concorso si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Gli uditori di pretura sono destinati con decreto Ministeriale alle preture, per compiervi il loro tirocinio, con la mensile indennità di L. 600.

Dopo sei mesi almeno di tirocinio effettivo gli uditori di pretura possono essere nominati vice pretori e destinati, con giurisdizione piena, a coadiuvare il pretore nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai vice pretori viene corrisposta un'indennità mensile di L. 900.

Art. 3.

Gli uditori vice pretori dopo 18 mesi almeno di effettivo servizio in tale qualità possono conseguire la nomina a pretore aggiunto, quando superino con buon esito la prova di un esame teorico-pratico, secondo le norme da stabilire per Regio decreto, ai termini dell'art. 12, capoverso 1, della presente legge, al quale esame essi possono presentarsi dopo almeno un anno di tirocinio in qualità di vice pretore.

I pretori aggiunti sono generalmente destinati in sott'ordine in preture provviste di titolare; ma per necessità di servizio possono anche essere incaricati di reggere temporaneamente preture prive di titolare.

Art. 4.

I pretori aggiunti dopo non meno di tre anni di grado possono essere nominati pretori, in base a giudizio di promovibilità dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello. I magistrati che hanno conseguito il grado di pretore e ne abbiano esercitate per tre anni le funzioni sono inamovibili.

Art. 5.

Le promozioni al grado di primo pretore sono fatte in seguito a scrutinio a turno di anzianità dei pretori, i quali abbiano almeno 17 anni di servizio effettivo.

I pretori ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in promovibili per anzianità congiunta al merito, in promovibili per merito ed in promovibili per merito distinto.

A seconda della qualifica riportata, i pretori sono collocati in tre distinti elenchi per ordine di anzianità, indipendentemente dal numero dei voti conseguiti e dalla data dello scrutinio.

Le promozioni a primo pretore da disporre entro l'anno sono riservate per un quinto ai promovibili per anzianità congiunta al merito, per tre quinti ai promovibili per merito, per un quinto ai promovibili per merito distinto.

Magistratura collegiale.

Art. 6.

Per essere ammesso a funzioni giudiziarie nei collegi o negli uffici del pubblico ministero è necessario aver compiuto un tirocinio in qualità di uditore di tribunale.

Per essere nominato uditore di tribunale occorre aver vinto la prova di un concorso per esame, secondo le norme da stabilire per Regio decreto, ai termini dell'art. 12, capoverso 1, della presente legge.

Per le condizioni di ammissibilità al concorso si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Gli uditori di tribunale sono normalmente destinati con decreto Ministeriale ai collegi giudiziari o agli uffici del pubblico ministero per compiervi un tirocinio della durata di almeno tre anni; ma dopo i primi sei mesi possono anche, per necessità di servizio, essere destinati alle preture, che hanno sede nei capoluoghi di Provincia, per esercitarvi, con giurisdizione piena, le funzioni di vice pretore.

Nei primi 18 mesi il tirocinio presso i collegi e gli uffici del pubblico ministero è gratuito; per il restante periodo è corrisposta all'uditore un'indennità mensile di 600 lire.

Ove l'uditore venga destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore, percepirà un'indennità mensile di 900 lire.

L'uditore di tribunale che abbia compiuto il periodo di tirocinio può conseguire la nomina a giudice aggiunto, quando superi con buon esito la prova di esame prescritta dagli articoli 109 e 110 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786. A tale esame l'uditore può presentarsi dopo almeno due anni di tirocinio.

Promozioni ed applicazioni dei magistrati.

Art. 7.

Allo scrutinio in anticipazione per le promozioni in Corte di appello sono ammessi i giudici ed i sostituti procuratori del Re i quali abbiano almeno 16 anni di servizio effettivo, ed i pretori i quali ne abbiano almeno 17. Possono parteciparvi anche i primi pretori i quali aspirino al cambiamento di carriera.

I primi pretori e, successivamente, i pretori dichiarati promovibili a seguito del predetto scrutinio sono collocati in un unico elenco, che sarà tenuto distinto da quello dei giudici e dei sostituti procuratori del Re.

Allo scrutinio per turno di anzianità sono ammessi i giudici ed i sostituti procuratori del Re.

Al concorso per esame e per titoli per le promozioni in Corte d'appello sono ammessi i giudici, i sostituti procuratori del Re ed i pretori con nove anni almeno di servizio complessivo; i giudici ed i sostituti devono inoltre avere almeno tre anni effettivi di grado ed i pretori quattro anni.

Art. 8.

Per le promozioni in Corte d'appello è soppressa la qualifica di promovibilità per anzianità congiunta al merito.

Le promozioni in Corte d'appello da disporre entro l'anno sono riservate per sei ventesimi ai giudici e sostituti procuratori del Re, dichiarati promovibili per merito distinto, per quattro ventesimi ai primi pretori e pretori egualmente dichiarati promovibili per merito distinto e per nove ventesimi ai giudici e sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili per merito.

Un altro ventesimo resta riservato ai vincitori del concorso per esame e per titoli, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, ed all'ultimo capoverso del precedente art. 7.

Al concorso ed allo scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione sono ammessi i soli consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello.

Art. 9.

Non più di 30 fra i giudici ed i sostituti procuratori del Re possono, con decreto Reale, essere destinati ad esercitare le funzioni del grado superiore negli uffici giudiziari, dove siano posti di pianta vacanti nel grado stesso.

Parimenti con decreto Reale possono essere destinati ad esercitare le funzioni di consigliere di Corte di cassazione o di sostituto procuratore generale di cassazione non più di 8 consiglieri d'appello, o magistrati di grado parificato.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 10.

Le sezioni di Corte d'appello di Brescia e di Messina sono trasformate in sedi di Corte d'appello.

Sono istituite due sezioni di Corte d'appello, una a Caltanissetta, dipendente dalla Corte d'appello di Palermo, l'altra a Lecce, dipendente dalla Corte d'appello di Bari.

La circoscrizione territoriale delle nuove Corti e sezioni di Corte d'appello sarà stabilita con successivo decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 11.

Il numero complessivo dei magistrati, esclusi gli uditori, risultante dalle attuali piante organiche è aumentato di 178.

I relativi posti sono ripartiti nei varî gradi della Magistratura come appresso:

Grado 4°: Consiglieri di Corte di cassazione e parificati (di cui 4 con funzioni di primo presidente d'appello o parificate) 14

Grado 5°: Consiglieri d'appello, parificati e primi pretori 104

Gradi 6° al 9°: Giudici, sostituti procuratori del Re, pretori, giudici aggiunti e pretori aggiunti 60

Il numero degli uditori è diminuito di 150.

Le tabelle organiche dei ruoli della Magistratura delle preture e di quella dei tribunali vengono stabilite, conformemente alle suindicate variazioni, negli allegati *A* e *B* alla presente legge.

E' data facoltà al Ministro per la giustizia e gli affari di culto di provvedere, mercè le relative nomine, a coprire le vacanze verificatesi nei ruoli del personale della Magistratura anche anteriormente al 16 agosto 1926.

Alla tabella per il personale del Ministero della giustizia e degli affari di culto, annessa alla legge 14 aprile 1927, n. 514, è portata la seguente modificazione nella parte concernente i posti assegnati ai giudici aggiunti:

Giudici, sostituti procuratori del Re o giudici aggiunti, posti 6

Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o con questa incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare per Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonchè per il coordinamento della medesima con il decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2786, e con le altre leggi che potranno essere, ove occorra, modificati.

Pure per Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, si potrà provvedere alla modificazione ed al riordinamento delle piante organiche della Magistratura in tutti gli uffici giudiziari del Regno, entro i limiti dei posti stabiliti per ciascun grado dalle nuove tabelle.

L'istituzione e la trasformazione di uffici previste nell'articolo 10 e gli aumenti di personale di cui all'art. 11 avranno attuazione non prima del 1° luglio 1930.

Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'art. 1, n. 3, della legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA *A*.

PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA.

CARRIERA DELLE PRETURE.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Primi pretori	80
6°	Pretori di 1ª classe	1227
7°	Pretori di 2ª classe	
8°	Pretori di 3ª classe	
9°	Pretori aggiunti	
		1307
10°	Uditori vice pretori	75
11°	Uditori	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
***Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto*:**
ROCCO.

TABELLA *B*.

PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA.

CARRIERA DEI TRIBUNALI E DELLE CORTI.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
1°	Primo presidente di Corte di cassazione	1
2°	Procuratore generale di Corte di cassazione	1
4°	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione	271 (*a*)
5°	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello	1008
6°	Giudici e sostituti procuratori del Re di 1ª classe	1644
7°	Giudici e sostituti procuratori del Re di 2ª classe	
8°	Giudici e sostituti procuratori del Re di 3ª classe	
9°	Giudici aggiunti	
		2925
10°, 11°	Uditori di tribunale	275

(*a*) Dei quali 47 con funzioni di primo presidente di Corte d'appello o parificate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Numero di pubblicazione 736.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1930, n. **424**.

Riordinamento della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti-legge 5 agosto 1927, n. 1414, e 24 gennaio 1929, n. 112, concernenti la Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 21 giugno 1928, n. 1781, e 27 giugno 1929, n. 1126;

Veduto il R. decreto 28 aprile 1930, n. 423, con cui sono stabilite nuove tariffe di vendita di tabacchi lavorati;

Ritenuta la opportunità di riordinare gli organi direttivi della Cassa anzidetta, in modo da assicurarne maggiormente l'autonomia e da renderne più spedito il funzionamento;

Ritenuta la necessità di assicurare la riduzione del debito pubblico mediante appositi proventi tassativamente destinati a tale scopo;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli organi dirigenti della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato sono:

il Consiglio di amministrazione;

il Comitato esecutivo.

Le operazioni di acquisto dei titoli si svolgono pel tramite della Direzione generale del tesoro.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa è così costituito:

il Governatore della Banca d'Italia, presidente;

un senatore, designato dal Senato del Regno;

un deputato, designato dalla Camera dei deputati;

un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

un consigliere di Stato;

il direttore generale del Tesoro;

il direttore generale del Debito pubblico;

il direttore generale dei Monopoli;

il presidente della Confederazione nazionale fascista dell'industria;

il presidente della Confederazione nazionale fascista dei commercianti;

il presidente della Confederazione nazionale fascista dell'agricoltura;

il presidente della Confederazione nazionale fascista bancaria;

il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 3.

Il Comitato esecutivo è costituito da tre membri del Consiglio di amministrazione, di cui due scelti dal Consiglio stesso, spettando il terzo posto al direttore generale del Tesoro.

Il Comitato sceglie nel suo seno il presidente.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 6 del R. decreto 5 agosto 1927, n. 1414, è modificato come segue:

« La Cassa provvede con le sue disponibilità all'acquisto soltanto di titoli del debito consolidato sul pubblico mercato, od anche direttamente da enti e privati, secondo le direttive stabilite dal Consiglio di amministrazione ».

Art. 5.

L'ammontare degli interessi dei titoli ritirati dalla Cassa di ammortamento verrà portato a diminuzione dei corrispondenti stanziamenti di bilancio.

Art. 6.

A partire dal 1° maggio 1930 il maggior provento derivante dall'applicazione dei nuovi prezzi di vendita dei tabacchi lavorati, stabiliti con il R. decreto 28 aprile 1930, n. 423, e con decreto Ministeriale di pari data, è destinato alla Cassa di ammortamento del debito pubblico, fino alla concorrenza di 500.000.000 annui.

A tal uopo il direttore generale del Tesoro provvederà a versare, non oltre la fine di ciascun mese, ad un conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia, da aprirsi a favore della Cassa di ammortamento, una somma pari al 12 per cento dei versamenti eseguiti nel mese precedente come provento della vendita nel Regno dei tabacchi lavorati nazionali ed esteri, esclusi i prodotti secondari, il provento della cui vendita continuerà ad affluire direttamente al bilancio dei Monopoli di Stato.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario si procederà al conguaglio degli accreditamenti eseguiti durante l'esercizio stesso a favore della Cassa di ammortamento, provvedendosi all'eventuale versamento che occorresse per integrare la somma spettante alla Cassa stessa, in relazione all'effettivo maggior provento di cui al primo comma, fino al limite massimo di 500.000.000, o per eseguire le opportune trattenute sui versamenti dell'esercizio successivo.

Qualora lo sviluppo della vendita dei tabacchi venisse a dimostrare esuberante l'anzidetta percentuale del 12 per cento, verrà provveduto con decreto del Ministro per le finanze alla sua riduzione in misura tale da non eccedere con gli accreditamenti alla Cassa di ammortamento il limite di 500.000.000 annui.

Art. 7.

I residui da versare alla data del presente decreto in conto delle assegnazioni previste dal R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, verranno eliminati in proporzione dei versamenti fatti alla Cassa di ammortamento ai sensi dell'articolo precedente.

Sono soppressi, nel conto dei residui e in quello della competenza, per l'esercizio finanziario in corso, gli stanziamenti autorizzati nel bilancio del Ministero delle finanze in virtù del disposto dell'art. 12, secondo comma, della legge 14 giugno 1928, n. 1315, e dall'art. 12 della legge 27 giugno 1929, n. 1034, per somme da versare alla Cassa di ammortamento a titolo di rimborsi in conto capitale effettuati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per sovvenzioni ricevute dal Tesoro e per le quali non abbia avuto effetto l'ammortamento di speciali titoli di debito pubblico redimibile.

Sono conservati, a partire dal corrente esercizio finanziario, a favore della Cassa i cespiti previsti alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) del n. 5 dell'art. 5 del sovracitato decreto-legge, mentre cessano quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'articolo stesso.

Sono altresì conservati alla Cassa i fondi destinati alla estinzione del consolidato 3,50 %, emesso ai sensi della legge 12 giugno 1902, n. 166, e gli interessi sui titoli, già di spettanza del Consorzio nazionale, annullati ai sensi del R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2137.

Saranno devolute alla Cassa di ammortamento le disponibilità che eventualmente sopravanzassero alla cessazione — in esecuzione di nuovi accordi internazionali — della gestione degli uffici di verifica e compensazione e della Cassa di ammortamento autonoma istituita con R. decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332.

Art. 8.

Sono confermate le disposizioni del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, le quali non sieno contrarie al presente decreto-legge.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di provvedere, con suoi decreti, a quanto occorra per l'attuazione del presente decreto-legge, ed alle variazioni da introdursi in bilancio così nel conto della competenza come in quello dei residui, nonchè a stabilire le nuove misure dell'aggio spettante ai rivenditori dei tabacchi.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 139. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 737.

REGIO DECRETO 28 aprile 1930, n. 423.

Aumenti al prezzo di vendita dei tabacchi lavorati nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

A decorrere dal 29 aprile 1930-VIII il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali è modificato come segue:

TABACCHI DA FIUTO.

	Prezzo per ettogramma	
Superiori	da L. 4 —	a L. 5 —
1ª qualità	» » 3 —	» » 4 —
2ª qualità	» » 2 —	» » 2,50

TRINCIATI

Per sigarette:

	Prezzo per ettogramma	
Serraglio	da L. 26,50	a L. 30 —
Sceltissimo	» » 21,50	» » 25 —
Scelto	» » 16,50	» » 20 —
Fino - turco	» » 11,50	» » 12 —
Macedonia	» » 14 —	» » 17 —
Maryland	» » 11,50	» » 14 —
Drama	» » 10 —	» » 12,50
Dolce 1ª qualità	» » 9,50	» » 12 —

Per pipa:

Superiore Italia	» » 10,50	» » 12,50
Spuntature 1ª qualità	» » 9 —	» » 10 —
Forte 1ª qualità	» » 7 —	» » 8,50
Tre Re finissimo	» » 7 —	» » 9 —
2ª qualità comune	» » 5,50	» » 7 —
3ª qualità comune	» » 3,50	» » 4 —

SIGARI.

A foggia estera:

	Prezzo per sigaro	
Regalia	da L. 2 —	a L. 2,50
Cavour	» » 2 —	» » 2,50
Londres	» » 1,60	» » 2 —
Britanica	» » 1,30	» » 1,50
Trabucos	» » 1,25	» » 1,50
Medianitos	» » 1 —	» » 1,20
Trento	» » 1 —	» » 1,20
Minghetti	» » 0,90	» » 1,10
Grimaldi	» » 0,65	» » 0,80
Brasile	» » 0,65	» » 0,80
Cuba Portorico	» » 0,65	» » 0,70
Esteri misti	» » 0,45	» » 0,60
Ungheresi corti	» » 0,40	» » 0,50

Superiori:

Trieste	» » 1,15	» » 1,30
Madera	» » 0,85	» » 1 —
Toscani attenuati	» » 0,85	» » 1 —

Comuni:

Virginia	» » 0,65	» » 0,80
Toscani	» » 0,65	» » 0,80
Napoletani	» » 0,65	» » 0,80
Sella	» » 0,45	» » 0,60

SIGARETTI.

	Prezzo per sigaretto	
Branca	da L. 0,40	a L. 0,50
Dama	» » 0,40	» » 0,50
Avana	» » 0,35	» » 0,40
Roma (tipo toscano)	» » 0,25	» » 0,30

SIGARETTE.

Superiori:

	Prezzo per sigaretta	
Savoia	da L. 0,45	a L. 0,50
Orientali	» » 0,35	» » 0,40
Uso Egiziano	» » 0,35	» » 0,40
Uso Russo	» » 0,35	» » 0,38
Eneo	» » 0,35	» » 0,38
Regina	» » 0,30	» » 0,35
Eja!	» » 0,275	» » 0,30
Serraglio	» » 0,275	» » 0,33
Levante	» » 0,275	» » 0,33
Eva	» » 0,275	» » 0,32

Comuni:

O.N.D. (Opera Nazionale Dopolavoro)	» » 0,25	» » 0,27
Tre Stelle	» » 0,225	» » 0,25
Giubek	» » 0,22	» » 0,25
Macedonia (tipo esportaz.)	» » 0,22	» » 0,25
Gloria	» » 0,22	» » 0,28
Macedonia	» » 0,16	» » 0,20
Sport	» » 0,16	» » 0,20
Virginia	» » 0,14	» » 0,17
Maryland	» » 0,14	» » 0,17
Nazionali	» » 0,14	» » 0,17
Kentucky	» » 0,10	» » 0,14
Indigene	» » 0,095	» » 0,12
Popolari	» » 0,075	» » 0,10

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 138. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1930.

Modificazione al prezzo di vendita al pubblico di tabacchi esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge del 6 agosto 1926, n. 1640;
Visto l'art. 56 della legge 21 gennaio 1929-VII, n. 67, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli;

Determina:

Il prezzo di vendita al pubblico delle sottoindicate specie e qualità di tabacchi esteri è modificato a datare dal 29 aprile 1930-VIII come segue:

SIGARETTE.

Ditta fornitrice	Denominazione dei prodotti	Prezzo di vendita al pubblico
Verstand Der Reemtema A. G.	Ova	da L. 0,35 a L. 0,40 l'una
Zigaretten Fabrik	Krown	» » 0,35 » » 0,40 »
	Edel	» » 0,40 » » 0,45 »
	Königin	» » 0,50 » » 0,55 »
Jean Hediger-Weber	Hong Kong	» » 0,83 » » 0,88 »
	El Millionar	» » 0,88 » » 0,93 »
	Coquetas	» » 0,91 » » 0,96 »
Naaml. Venn A. Batschari' S.	Tacos	» » 0,35 » » 0,40 »
	Tufuma	» » 0,35 » » 0,40 »
	Sleipner	» » 0,41 » » 0,46 »
	Mercedes	» » 0,45 » » 0,50 »
	The Batschari Crown	» » 0,50 » » 0,55 »
S. a. t. o.	Ophir	» » 0,35 » » 0,40 »
	Sato	» » 0,35 » » 0,40 »
Ed Laurens (Le Kédive)	Yanthia Bridge	» » 0,35 » » 0,40 »
	Kedivè Fine n. 15	» » 0,50 » » 0,55 »
	Prince de Monaco	» » 0,60 » » 0,65 »
	Surfine Petite	» » 0,70 » » 0,75 »
	Figaro	» » 0,80 » » 0,85 »
	Darling	» » 0,90 » » 0,95 »
	Royal Derby	» » 1 — » » 1,05 »
F. Beer e C.	Bizanz	» » 0,35 » » 0,40 »
	Special	» » 0,35 » » 0,40 »
	Sultana	» » 0,40 » » 0,45 »
	Stamboul	» » 0,50 » » 0,55 »
Madéhn	Madéhn verdi	» » 0,35 » » 0,40 »
	» gialle	» » 0,40 » » 0,45 »
Turmac	Turmac n. 4	» » 0,35 » » 0,40 »
	» Bruna	» » 0,35 » » 0,40 »
	» Orange	» » 0,40 » » 0,45 »
	» Or	» » 0,40 » » 0,45 »
Waldorf Astoria	Hygis n. 1 verde	» » 0,35 » » 0,40 »
	» » 2 bleu	» » 0,50 » » 0,55 »
	» Epsom	» » 1 — » » 1,05 »
Nestor Gianaclis	Nestor n. 80	» » 0,35 » » 0,40 »
	Excelsior C. n. 22	» » 0,40 » » 0,45 »
	Queen	» » 0,80 » » 0,85 »
Lysandre Maroulis	Cavalla	» » 0,35 » » 0,40 »
	Speciale	» » 0,35 » » 0,40 »
Abdulla & C.	Turkish Coronet	» » 0,65 » » 0,70 »
	Egyptian n. 16	» » 0,70 » » 0,75 »
	Egyptian n. 28	» » 0,70 » » 0,75 »
	Turkish plain	» » 0,80 » » 0,85 »
	» n. 11 gold tipped	» » 0,90 » » 0,95 »
	» rose tipped	» » 1,25 » » 1,30 »
W. D. & H. O. Wills	Louisville	» » 0,30 » » 0,35 »
	Lucky Stricke	» » 0,30 » » 0,35 »
	Gold Flacke	» » 0,40 » » 0,45 »
	Capstan	» » 0,40 » » 0,45 »
	Three Castles	» » 0,45 » » 0,50 »

SIGARETTE.

Ditta fornitrice	Denominazione dei prodotti	Prezzo di vendita al pubblico
Westminster Tobacco Company Limited	Statesman	da L. 0,35 a L. 0,40 l'una
	Emblem	» » 0,40 » » 0,45 »
	Herano	» » 0,50 » » 0,55 »
	Turkish A. A.	» » 0,60 » » 0,65 »
	Villa d'Este	» » 0,65 » » 0,70 »
Butler Butler	Pall-Mall	» » 1,— » » 1,05 »
Carreras Limited	Craven A.	» » 0,40 » » 0,45 »
	Turf (High-Life)	» » 0,80 » » 0,85 »
Tobacco Productes Corporation (M. Melachrino).	Esperia n. 9	» » 0,75 » » 0,80 »
	Extrafine n. 4	» » 0,95 » » 1,— »
Teofani & C. Ltd	Three Dogs	» » 0,30 » » 0,35 »
Albert Weimberg	Balkan Sobraine	» » 0,90 » » 0,95 »
B. Muratti, Sons & C.	Muratti's Egyptian Blend n. 2	» » 0,55 » » 0,60 »
	Noblesse (Ariston n. 60)	» » 0,65 » » 0,70 »
	Ariston Silk e gold tipped	» » 0,80 » » 0,85 »
	» Rose	» » 1,20 » » 1,25 »
	» de Lux	» » 1,20 » » 1,25 »
Société « Job »	Job Tuckisk	» » 0,32 » » 0,37 »
Ligget & Myers Tobacco C.	Chesterfield	» » 0,30 » » 0,35 »
The American Tobacco Company	Sovereign	» » 0,30 » » 0,35 »
Reynold Tobacco C.	Camel	» » 0,30 » » 0,35 »
Salonica cigarettes Company	Bogtcha	» » 0,35 » » 0,40 »
The Toccos' Egyptian Cigarettes Company	Fine Middle	» » 0,35 » » 0,40 »
Matossian	Regina	» » 0,35 » » 0,40 »
	Vezir	» » 0,43 » » 0,48 »
	Special	» » 0,55 » » 0,60 »
	Kismet	» » 0,75 » » 0,80 »
Dimitrino & C.	Luxor Gold	» » 1,15 » » 1,20 »
Fratelli Sakellaridis	Record	» » 0,42 » » 0,47 »
	Flirt	» » 0,50 » » 0,55 »
Società T.E.M.I.	Rodi	» » 0,30 » » 0,35 »
	Samsoum	» » 0,36 » » 0,41 »
Manifattura Tabacchi Orientali	Principe di Piemonte	» » 0,30 » » 0,35 »
	Faro	» » 0,30 » » 0,35 »
	Zara	» » 0,30 » » 0,35 »
	Lido	» » 0,33 » » 0,38 »
	Serenissima	» » 0,38 » » 0,43 »
Monopolio Austriaco	Memphis	» » 0,30 » » 0,35 »
	Kiram	» » 0,35 » » 0,40 »
Monopole d'Etat des Tabacs de Turquie	Extra-extra	» » 0,35 » » 0,40 »
	Cercle du Bosphore	» » 0,50 » » 0,55 »
	Jockey Club	» » 0,85 » » 0,90 »
Monopolio Francese	Gitanes en Caporal ordinaire	» » 0,25 » » 0,30 »
	Gitanes Maryland	» » 0,25 » » 0,30 »
	Sultanes	» » 0,35 » » 0,40 »
	Gitanes Vizir	» » 0,40 » » 0,45 »

Ditta fornitrice	Denominazione dei prodotti	Prezzo di vendita al pubblico
	SIGARETTE.	
Monopolio Ungherese	Coronitas	da L. 0,30 a L. 0,35 l'una
	Stamboul	» » 0,30 » » 0,35 »
	Triumph	» » 0,45 » » 0,50 »
	Coronas	» » 0,50 » » 0,55 »
	Nilus	» » 0,30 » » 0,35 »
Monopolio della Tripolitania	Cirene	» » 0,30 » » 0,35 »
	Leptis	» » 0,45 » » 0,50 »
	TRINCIATI.	
W. D. & H. O. Wills	Bright Bird's Eye	da L. 180 a L. 220 il Kg.
	Capstan Medium	» » 200 » » 240 »
	» Full	» » 200 » » 240 »
	» Mild	» » 225 » » 265 »
	Three Castles (pacchetto)	» » 225 » » 265 »
	» » (latta)	» » 235 » » 275 »
Lambert & Butler	Garrick Mixture	» » 200 » » 240 »
Richmond Cavendish & C.	Richmond Mixture	» » 180 » » 220 »
Carreras Ltd	Craven Mixture (latta)	» » 235 » » 275 »
	» » (cartucce)	» » 235 » » 275 »
Alfred Dunhill	Standard Mixture (latta)	» » 250 » » 290 »
	» » (cartucce)	» » 250 » » 290 »
	Dunhill' London Mixture	» » 250 » » 290 »
Abdulla & C. Ltd	Smoking Mixture full, mild, e medium	» » 250 » » 290 »
Muratti Sons et C.	Navy Cut Mixture	» » 190 » » 230 »
	Classic Mixture	» » 200 » » 240 »
	Grey Mixture A. T.	» » 210 » » 250 »
Philips Gebrüder	Scotch Regalia Mild e medium	» » 160 » » 200 »
	SIGARI.	
E. Gabarrot et C. Ltd	Caprichos	da L. 2,70 a L. 3,— l'uno
	Flor de Mexico	» » 2,70 » » 3 — »
	Regalia de Paris	» » 3,50 » » 4 — »
	Mexicanos Illustres	» » 4 — » » 4,50 »
Compania Général de Tabacos de Filipinas	Favoritos Crispi	» » 2,70 » » 3 — »
	Princesas	» » 2,70 » » 3 — »
Romeo y Julieta	Regalia de Damas (Reina Elena)	» » 4,75 » » 5 — »
Monopolio Francese	Voltigeur	» » 0,75 » » 0,90 »
	Olimpicos	» » 2,50 » » 2,80 »
	Imperiales	» » 2,75 » » 3 — »
Monopolio Ungherese	Trabucos	» » 1,30 » » 1,50 »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1930.

Modificazione dell'aggio da corrispondere ai rivenditori di generi di monopolio per il servizio di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e prodotti secondari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la facoltà ad esso delegata dal R. decreto-legge n. 423 del 28 aprile 1930-VIII;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928-VI recante disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A partire dal giorno 29 aprile 1930-VIII l'aggio da corrispondersi ai rivenditori dei generi di monopolio per il servizio di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e prodotti secondari, di cui all'art. 155 del succitato decreto Ministeriale 5 luglio 1928-VI, è ridotto dal 5,50 al 5 per cento fermo restando il supplemento d'aggio nella misura del 4,50 per cento previsto dal R. decreto 16 settembre 1926-IV, n. 1641, convertito nella legge n. 917 del 9 giugno 1927-V e successive aggiunte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1930.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni degli Uffici distrettuali delle imposte dirette di Isili e Sorgono in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto per i comuni di Isili e Sorgono (provincia di Nuoro);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° aprile 1930-VIII pei comuni degli Uffici distrettuali delle imposte dirette di Isili e Sorgono

(provincia di Nuoro) e da tale data cesserà per i detti Uffici la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(2161)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1930.

Norme concernenti l'applicazione e la riscossione della tassa di scambio sui vini, mosti e uve da vino, nonchè sul bestiame vaccino, ovino e suino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, numero 1463, a norma del quale la tassa sugli scambi di vini comuni, mosti e uve da vino, nonchè sul bestiame vaccino, ovino e suino è dovuta una volta tanto all'atto del pagamento del dazio di consumo o della macellazione;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, concernente l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di imposte di consumo;

Visto l'art. 27 della citata legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1930 la tassa di scambio sui vini comuni, mosti e uve da vino è dovuta una volta tanto, in ragione di L. 0,25 per cento del prezzo o valore dei detti prodotti, all'atto del pagamento della imposta di consumo istituita col R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, mediante applicazione delle prescritte marche da bollo per tassa scambi sulle bollette rilasciate per la riscossione delle dette imposte.

Art. 2.

Nei riguardi del bestiame vaccino, ovino e suino resta fermo l'obbligo del pagamento della tassa di scambio, una volta tanto, nella misura di L. 0,50 per cento del prezzo o valore del detto bestiame, all'atto della macellazione, giusta le norme vigenti, mediante l'applicazione delle prescritte marche da bollo per tassa di scambio sulle bollette rilasciate per la riscossione della tassa o diritti di macellazione.

A decorrere dal 1° aprile 1930, nel caso di Comuni sprovvisti di pubblico macello, la tassa di scambio sul bestiame vaccino, ovino e suino è dovuta una volta tanto all'atto del pagamento della imposta sul consumo delle carni istituita col citato R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, mediante applicazione delle prescritte marche da bollo per tassa scambi sulle bollette rilasciate per la riscossione della detta imposta.

La tassa di scambio sul bestiame vaccino, ovino e suino sarà in ogni caso dovuta all'atto del pagamento della imposta sul consumo delle carni qualora non sia provato che per lo stesso bestiame la tassa di scambio sia stata già corrisposta sulle bollette relative alla riscossione delle tasse o diritti di macellazione.

Art. 3.

Nulla è innovato alle norme vigenti per quanto riguarda la riscossione della tassa di scambio sui vini comuni, mosti e uve da vino nonchè sul bestiame vaccino, ovino e suino mediante la forma dell'abbonamento, la quale tornerà applicabile in tutti quei casi in cui essendo la tassa di scambio dovuta all'atto del pagamento della imposta sul consumo, quest'ultima venga riscossa a mezzo di abbonamento.

Nulla del pari è innovato per quanto riguarda la responsabilità solidale con i contribuenti, che incombe agli incaricati dei Comuni cui è affidata la riscossione dei diritti di macellazione e delle imposte sul consumo, a norma dell'articolo 21 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai comuni di Fiume e della Riviera del Carnaro nei quali la tassa di scambio sui vini, mosti e uve da vino, nonchè sul bestiame vaccino, ovino e suino, dovrà continuare a riscuotersi giusta le norme in vigore, nulla essendo stato innovato per i detti Comuni alle speciali disposizioni vigenti in materia daziaria.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(2208)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. C-384.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cossich Domenico, figlio del fu Antonio e della Lucia Leonardelli, nato a Gallesano (Pola) il

28 agosto 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Matticchio fu Francesco e di Maria Linorcelli, nata a Gallesano il 25 febbraio 1877 ed ai figli, nati a Gallesano: Lucia, il 14 giugno 1904; Silvia, il 1° agosto 1911; Fiore, il 9 febbraio 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(786)

N. C-385.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Cossich Giovanni, figlio del fu Domenico e della fu Pasqua Dicovich, nato a Gallesano (Pola) il 24 giugno 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Leonardelli Antonia fu Domenico e di Maria Stanich, nata a Gallesano il 17 gennaio 1890; ed ai figli nati a Gallesano: Eufemia, il 15 settembre 1912; Pietro, il 5 ottobre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(787)

N. C-366.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Costessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Costessich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Lucia Segota, nato a Cavrano (Pola) il 23 giugno 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Costessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rumaz Maria fu Giuseppe e di Lucia Buich, nata a Cavrano il 28 febbraio 1871; ed alla figlia Anna, nata a Cavrano il 22 luglio 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(788)

N. C-375.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Costessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Costessich Gregorio, figlio del fu Giovanni e della Anna Giadresco, nato a Sissano il 28 marzo 1900, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Costessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Zatcovich di Giovanni e di Caterina Tuciarich, nata a Gallesano il 22 ottobre 1899 ed ai figli, nati a Sissano: Giovanni il 26 agosto 1920; Maria, l'8 maggio 1922; Gregorio, il 14 marzo 1927; Antonio, il 14 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(789)

N. C-374.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Costessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Costessich Giacomo, figlio di Giovanni e della Maria Rumaz, nato a Cavrano (Pola) il 21 luglio 1899, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Costessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Perusco Anna di Giuseppe e di Giovanna Perusco, nata a Peruschi il 12 gennaio 1903; ed ai figli nati a Cavrano: Erminia, il 6 marzo 1927; Pietro, il 13 luglio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del l'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(790)

N. 11419/48/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martelanc Gabriele fu Matteo, nato a Trieste il 13 gennaio 1886 e residente a Trieste, via Cisternone, n. 1, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Antonia Martelanc nata Mesar di Vincenzo, nata il 28 gennaio 1891, moglie;
2. Milena di Gabriele, nata il 21 settembre 1907, figlia;
3. (Dragica) Carla di Gabriele, nata il 29 agosto 1909, figlia;
4. Carlo di Gabriele, nato il 2 aprile 1915, figlio;
5. Gabriele di Gabriele, nato il 17 ottobre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1511)

N. 11419/74/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martelanc Guerrino fu Vittorio, nato a Trieste il 24 dicembre 1916 e residente a Trieste, Barcola, n. 684, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Lidia fu Vittorio, nata il 29 luglio 1919, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1512)

N. 11419/70/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martelanc Luigi di Santo, nato a Trieste l'8 agosto 1898 e residente a Trieste, Barcola n. 351, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Luigia Martelanc nata Starec di Francesco, nata il 21 giugno 1899, moglie;
2. Neva di Luigi, nata il 28 aprile 1923, figlia;
3. Xenia di Luigi, nata il 1° marzo 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1513)

N. 11419/52/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Martelanc Maria ved. di Federico nata Ferluga, nata a Trieste il 20 agosto 1875 e residente a Trieste, Barcola, n. 46, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Alberto fu Federico, nato il 28 settembre 1900, figlio;
2. Marta fu Federico, nata il 5 dicembre 1901, figlia;
3. Alessandro fu Federico, nato il 30 settembre 1904, figlio;
4. Eleonora fu Federico, nata il 12 febbraio 1906, figlia;
5. Mario fu Federico, nato il 23 maggio 1907, figlio;
6. Sergio fu Federico, nato il 6 novembre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1514)

N. 11419/57/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martelanc Martino di Matteo, nato a Trieste il 1° novembre 1880 e residente a Trieste, Barcola, n. 237, è restituito nella forma italiana di « Martellani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Martelanc nata Vodopivec di Luca, nata il 27 gennaio 1884, moglie;
2. Vittorio di Martino, nato il 19 aprile 1904, figlio;
3. Romano di Martino, nato il 29 maggio 1906, figlio;
4. Anna di Martino, nata il 28 febbraio 1909, figlia;
5. Sergio di Martino, nato l'11 febbraio 1911, figlio;
6. Luigi di Martino, nato il 6 ottobre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1516)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 92.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 aprile 1930 - Anno VIII

Francia	74.84	Belgrado	33.80
Svizzera	370.02	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.79	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.68	Norvegia	5.107
Spagna	238.06	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.667	Svezia	5.127
Berlino (Marco oro)	4.56	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.691	Danimarca	5.107
Praga	56.57	Rendita 3.50 %	68.65
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	63 —
Peso Argentino Oro	16.77	Rendita 3 % lordo	41.40
Peso Argentino Carta	7.40	Consolidato 5 %	82.825
New York	19.077	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	19.05	I Serie	75.76
Oro	368.09	II Serie	76.75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 93.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 aprile 1930 - Anno VIII

Francia	74.85	Belgrado	33.80
Svizzera	369.86	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.774	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.681	Norvegia	5.107
Spagna	238.15	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.667	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.558	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.691	Danimarca	5.107
Praga	56.57	Rendita 3.50 %	69.425
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	64 —
Peso Argentino Oro	16.77	Rendita 3 % lordo	41.15
Peso Argentino Carta	7.397	Consolidato 5 %	83.50
New York	19.077	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	19.05	I Serie	75.65
Oro	368.09	II Serie	77.10

MINISTERO DELLE FINANZE

Norme per l'applicazione della tassa di scambio sui vini e sul bestiame in seguito all'abolizione dei dazi interni comunali ed alla istituzione delle imposte di consumo (decreto Ministeriale 27 marzo 1930, n. 34630).

Col decreto Ministeriale 27 marzo 1930, n. 34630, qui di seguito riportato, vengono stabiliti i criteri da seguire circa l'applicazione e la riscossione della tassa di scambio sui vini, mosti e uve da vino nonchè sul bestiame vaccino, ovino e suino, in relazione al Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, concernente l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di imposte di consumo.

Per l'applicazione del detto decreto si richiama l'attenzione dei dipendenti uffici sui seguenti punti:

I. *Criteri generali*. — Sostanzialmente, per quanto riguarda il pagamento e la riscossione della tassa di scambio sui vini co-

muni, mosti e uve da vino, nonchè sul bestiame vaccino, ovino e suino, nulla è innovato alle disposizioni vigenti, che trovano il loro fondamento nell'art. 21 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, numero 1463, e le norme di pratica attuazione quanto ai vini nei decreti Ministeriali 26 settembre 1924, n. 47295 (Normale 208 Boll. Uff, Demanio e Tasse, anno 1924) e 12 ottobre 1925, n. 48101 (Normale 357 detto Bollettino per l'anno 1925) e quanto al bestiame nel decreto Ministeriale 9 agosto 1924, n. 46874 (Normale Bollettino citato n. 171 del 1924).

Invero, poichè in virtù del recente R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, il dazio di consumo sui vini e sulle carni è stato sostituito dalla imposta sul consumo delle bevande vinose e delle carni, la tassa di scambio sui vini e sul bestiame in tutti quei casi in cui, giusta le norme surrichiamate, era dovuta all'atto del pagamento del dazio di consumo, sarà da riscuotersi a decorrere dal 1° aprile 1930, all'atto del pagamento dell'imposta di consumo.

II. *Vini comuni, mosti e uve da vino.* — Per quanto riguarda i vini, mosti e uve da vino il principio di cui sopra al n. 1 trova applicazione in pieno, poichè giusta le norme vigenti, la tassa di scambio per i vini, mosti e uve da vino, in ragione di lire 0,25 per cento del prezzo o valore dei vini stessi, è riscossa una volta tanto esclusivamente all'atto dello sdaziamento.

Ciò stante, a decorrere dal 1° aprile 1930, il pagamento e la riscossione della tassa di scambio sui detti prodotti è abbinata al pagamento ed alla riscossione dell'imposta di consumo che grava i prodotti medesimi e della quale la tassa di scambio segue in sostanza la sorte.

Il pagamento della tassa di scambio dovrà essere effettuato come si pratica attualmente mediante applicazione delle prescritte marche da bollo doppie per tassa scambi sulle bollette rilasciate per la riscossione dell'imposta sul consumo e la tassa è a carico del debitore di tale imposta.

III. *Bestiame vaccino, ovino e suino.* — Per quanto riguarda l'applicazione della tassa di scambio sul bestiame vaccino, ovino e suino, resta fermo il principio fondamentale stabilito dalle norme vigenti e cioè che detta tassa è dovuta una volta tanto, in ragione di L. 0,50 per cento del prezzo o valore del bestiame stesso, all'atto della macellazione mediante apposizione delle prescritte marche da bollo doppie per tassa scambi sulle bollette rilasciate per la riscossione dei diritti o tasse di macellazione.

Nel caso di Comuni sprovvisti di pubblico macello a decorrere dal 1° aprile 1930, il pagamento della tassa di scambio sul bestiame è abbinato al pagamento delle imposte sul consumo delle carni, che, a norma del recente R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, ha sostituito dalla detta data il dazio di consumo sulle carni stesse.

Le norme di pratica applicazione della tassa, attualmente in vigore per i casi della specie, restano invariate e quindi la tassa dovrà corrispondersi mediante applicazione delle prescritte marche da bollo doppie per tassa scambi sulle bollette rilasciate per la riscossione dell'imposta di consumo.

Devesi peraltro richiamare la particolare attenzione dei dipendenti uffici e specialmente degli uffici delle imposte di consumo (già uffici daziari) su quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale qui di seguito riportato e cioè che *in ogni caso la tassa di scambio sul bestiame vaccino, ovino e suino sarà dovuta all'atto del pagamento dell'imposta sul consumo delle carni qualora non sia provato che per lo stesso bestiame la tassa di scambio sia stata già corrisposta sulle bollette relative alla riscossione delle tasse o diritti di macellazione.*

Gli Uffici delle imposte di consumo all'atto della riscossione dell'imposta sul consumo delle carni, specie quando si tratti di bestiame macellato trasportato da un Comune ad un altro, devono sempre chiedere la prova del pagamento della tassa di scambio all'atto della macellazione ed ove tale prova non sia offerta devono senz'altro applicare e riscuotere la tassa di scambio insieme all'imposta di consumo.

IV. *Abbonamenti.* — Il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, nulla ha innovato sostanzialmente alle precedenti disposizioni nei riguardi delle riscossioni per abbonamento della imposta sul consumo delle bevande vinose e delle carni.

Ciò stante anche nei riguardi della riscossione della tassa di scambio sui vini, mosti e uve da vino e sul bestiame restano ferme, per gli abbonamenti le norme in vigore.

Ogni qualvolta pertanto, come dichiara l'art. 3 del decreto Ministeriale qui di seguito riportato la tassa di scambio sui vini comuni, mosti e uve da vino nonchè sul bestiame vaccino, ovino e suino è dovuto all'atto del pagamento dell'imposta sul consumo e quest'ultima imposta è riscossa per abbonamento anche la tassa di scambio deve essere riscossa a mezzo di abbonamento giusta le norme ed i criteri in vigore.

Restano ferme altresì, per quanto riguarda i vini comuni, i mosti e le uve da vino le disposizioni del decreto Ministeriale 12 ottobre 1925, n. 48101, concernenti la liquidazione e la riscossione dei canoni di abbonamento di tassa di scambio d'importo non superiore a L. 100.

V. *Responsabilità solidale degli incaricati della riscossione delle imposte di consumo e delle tasse e diritti di macellazione.* — L'art. 3 del decreto Ministeriale in esame conferma altresì la responsabilità solidale, con i contribuenti, degli incaricati della riscossione delle imposte di consumo e delle tasse o diritti di macellazione, tanto per la tassa che per la relativa pena pecuniaria in caso di mancato pagamento della tassa di scambio per omessa applicazione delle prescritte marche da bollo per tassa scambi sulle bollette da esse rilasciate.

VI. *Tariffe.* — Reputasi opportuno avvertire che nulla è innovato circa la facoltà che ha l'Amministrazione di determinare periodicamente apposite tariffe di prezzi tanto per i vini che per il bestiame, allo scopo di facilitare la riscossione della tassa di scambio sui detti prodotti.

VII. *Comuni di Fiume e della Riviera del Carnaro.* — Si fa infine presente, giusta del resto esplicitamente dichiara l'art. 4 del decreto Ministeriale qui di seguito riportato, che nei comuni di Fiume e della Riviera del Carnaro la tassa di scambio sui vini comuni, mosti e uve da vino nonchè sul bestiame vaccino, ovino e suino dovrà continuare a riscuotersi giusta le norme in vigore poichè come stabilisce l'art. 18 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, nulla è innovato per i detti Comuni alle speciali disposizioni vigenti in materia daziaria.

Le presenti istruzioni devono applicarsi con decorrenza dal 1° aprile 1930, esse saranno riprodotte nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della Direzione generale delle tasse sugli affari.

Le Prefetture vorranno portare subito quanto sopra a conoscenza delle Amministrazioni comunali e le Intendenze dei dipendenti uffici finanziari e del ceto interessato anche a mezzo di comunicati nella stampa locale.

I signori intendenti daranno ricevuta della presente con telegramma elettrico così formulato: « Direzione generale tasse affari - Divisione prima - Pervenuto 34631 scambi vini bestiame ».

Il Ministro: MOSCONI.

(2209)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 17 aprile 1930, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Avv. Achille Vago a segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria del vetro;

Dott. Antonio Franich a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Lecce.

Roma, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

(2195)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 16 aprile 1930-VIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Narni Stazione, provincia di Terni, con orario limitato di giorno.

(2196)

Si comunica che il giorno 16 aprile 1930-VIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Beinasco, in provincia di Torino, con orario limitato di giorno.

(2197)

Si comunica che il giorno 18 aprile 1930-VIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Selvena, in provincia di Grosseto, con orario limitato di giorno.

(2198)

Si comunica che il giorno 17 aprile 1930-VIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Bagnolo Cremasco, in provincia di Cremona, con orario limitato di giorno.

(2199)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 5
dal 1° al 15 marzo 1930 - Anno VIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Caltabellotta	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	S. Margherita Belice	Cp	—	1
Alessandria	Dernice	B	—	1
Id.	Gabiano	B	—	1
Id.	Villadeati	B	—	1
Bergamo	Costa Volpino	B	—	1
Brescia	Bienno	B	—	1
Id.	Breno	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	1
Id.	Poncarale-Flero	B	—	1
Id.	Roncadelle	B	—	1
Cagliari	Villaputzu	B	—	1
Campobasso	Montenero Bisaccia	B	—	1
Id.	S. Pietro Avellana	B	—	1
Catania	Tremesieri Etneo	B	—	1
Catanzaro	Decollatura	B	—	1
Id.	Gagliato	B	—	1
Chieti	Furci	B	—	1
Cremona	Soncino	B	—	1
Cuneo	Priocca	B	—	1
Foggia	Lucera	O	1	1
Id.	Pietra Montecorvino	Cp	1	—
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Vico del Gargano	O	—	1
Frosinone (a)	Paliano	B	1	—
Gorizia	Gorizia	B	—	1
Matera	Pisticci	B	—	1
Milano	Milano	B	—	1
Modena	Monfestino	B	2	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Sozzago	B	—	1
Pavia	Pietra de' Giorgi	B	1	—
Id.	Zeme	B	1	—
Pescara	Cepagatti	O	—	4
Piacenza	Rottofreno	B	—	1
Pisa	S. Miniato	B	—	1
Pistoia	Buggiano	B	—	1
Id.	Pistoia	B	—	1
Rieti	Rieti	B	—	1
Roma	Ariccia	B	1	—
Id.	Arsoli	B	—	1
Id.	Cave	B	1	—
Id.	Cineto Romano	B	1	—
Id.	Genazzano	B	1	—
Id.	Mandela	B	1	—
Id.	Percile	B	1	—
Id.	Priverno	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Id.	Id.	O	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Carbonchio ematico.*			
Salerno	Caselle in Pittari	B	—	1
Id.	Polla	B	—	1
Id.	Salerno	B	—	1
Sassari	Banari	E	1	—
Id.	Bono	Cp	1	—
Id.	Pattada	B	1	—
Id.	Siligo	B	1	—
Torino	Rivoli	B	—	1
Id.	Torino	B	—	1
Varese	Gornate	B	—	1
			20	46
	Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Forno di Canale	B	—	1
Brescia	Seniga	B	—	1
Cagliari	Guspini	B	—	1
Id.	Pula	B	—	1
Id.	Santu Lussurgiu	B	—	1
Enna	Nicosia	B	—	1
Livorno	Piombino	B	—	1
Sassari	Oschiri	B	—	1
			—	8
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	10	15
Id.	Alfiano Natta	B	—	1
Id.	Antignano	B	1	—
Id.	Asti	B	—	2
Id.	Baldichieri	B	—	1
Id.	Bassignana	B	2	—
Id.	Borgo S. Martino	B	2	—
Id.	Casalcermelli	B	2	—
Id.	Casale Monferrato	B	2	—
Id.	Castell'Alfero	B	—	1
Id.	Castellazzo Bormida	B	—	3
Id.	Castelnuovo d'Asti	B	—	2
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	2	—
Id.	Cerro Tanaro	B	—	1
Id.	Costigliole d'Asti	B	—	1
Id.	Frassineto Po	B	1	—
Id.	Grazzano Monferrato	B	2	1
Id.	Masio	B	—	1
Id.	Mombello	B	—	1
Id.	Moncucco	B	—	3
Id.	Murisengo	B	—	3
Id.	Ovada	B	—	2
Id.	Oviglio	B	—	1
Id.	Paro di Ligure	B	3	—
Id.	Revigliasco	B	—	1
Id.	Rocchetta Tanaro	B	1	—
Id.	Sale	B	1	—
Id.	S. Salvat. Monferrato	B	—	1
Id.	Sezzadio	B	—	1
Id.	Ticineto Po	B	1	—
Id.	Tigliole	B	2	1
Id.	Tonco	B	2	5
Id.	Tortona	B	5	—
Id.	Valenza Po	B	1	—
Id.	Valfenera	B	3	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Alessandria	Vignole di Borbera	B	1	—
Id.	Viguzzolo	B	1	—
Id.	Villadeati	B	1	—
Id.	Villafranca d'Asti	B	1	—
Id.	Villanova d'Asti	B	1	—
Id.	Villanova Monferrato	B	1	—
Ancona (a)	Serra dei Conti	B	1	—
Aosta	Agliè	B	1	—
Id.	Albiano	B	3	—
Id.	Carena	B	20	6
Id.	Id.	Cp O	—	11
Id.	Castelnuovo Nigra	B	—	2
Id.	Challent	B	—	2
Id.	Donnaz	B	5	1
Id.	Masino	B	5	—
Id.	Montalenghe	B	—	4
Id.	Pratiglione	B	—	1
Id.	Id.	Cp	—	1
Id.	S. Giusto Canavese	B	—	1
Id.	S. Martino Canavese	B	—	1
Id.	Valchiusa	B	—	1
Id.	Vische	B	2	—
Avellino	Prata Princip. Ultra	O	—	1
Bari delle Puglie	Altamura	B	—	1
Belluno	Lamon	B	19	2
Id.	Quero	B	—	1
Bergamo	Almè con Villa	B	—	1
Id.	Almenno S. Bartolom.	B	—	2
Id.	Azzano S. Paolo	B	—	1
Id.	Bergamo	B	—	3
Id.	Brembate	B	—	1
Id.	Brignano d'Adda	B	—	1
Id.	Capriate S. Gervasio	B	2	—
Id.	Caravaggio	B	1	1
Id.	Martinengo	B	1	—
Id.	Nembro	B	—	1
Id.	Pagazzano	B	—	8
Id.	Palosco	B	3	1
Id.	Ponte San Pietro	B	1	2
Id.	Romano di Lombard.	B	—	2
Id.	Torre Boldone	B	—	1
Id.	Treviglio	B	—	2
Id.	Urgnano	B	—	1
Id.	Vertova	B	—	1
Id.	Zanica	B	—	2
Brescia	Coccaglio	B	—	1
Id.	Esine	B	—	1
Id.	Montichiari	B	—	5
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	1
Id.	Pontoglio	B	—	3
Id.	Roccafranca	B	—	1
Id.	S. Zeno Naviglio	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	—	2
Brindisi	Ceglie Messapica	BOS	2	—
Como	Alzate	B	3	2
Id.	Anzano del Parco	B	1	—
Id.	Barzago	B	—	1
Id.	Barzanò	B	2	—
Id.	Cadorago	B	1	—
Id.	Casalecchio	B	3	—
Id.	Cassago	B	4	—
Id.	Cassina Rizzardi	B	2	—
Id.	Cernusco	B	—	2
Id.	Cesello Brianza	B	—	3
Id.	Cirimido	B	—	1
Id.	Civate	B	2	5
Como	Como	B	5	—
Id.	Costa Masnaga	B	—	1
Id.	Domaso	B	1	—
Id.	Ello	B	1	—
Id.	Erba	B	2	1
Id.	Fino Mornasco	B	6	1
Id.	Galbiate	B	—	5
Id.	Garlate	B	—	2
Id.	Gravedona	B	—	2
Id.	Inverigo	B	3	4
Id.	Isola Consacina	B	1	—
Id.	Lecco	B	1	1
Id.	Limido	B	1	—
Id.	Lomazzo	B	1	—
Id.	Mandello	B	6	2
Id.	Merate	B	2	1
Id.	Missaglia	B	2	—
Id.	Molteno	B	2	1
Id.	Oggionno	B	4	6
Id.	Olgiate Calco	B	2	—
Id.	Olgiate Comasco	B	2	—
Id.	Olginate	B	—	9
Id.	Porlezza	B	—	1
Id.	Proserpio	B	—	3
Id.	Robbiate	B	1	—
Id.	Rogeno	B	—	6
Id.	Seprio	B	8	3
Id.	Tremezzo	B	—	1
Id.	Turate	B	6	2
Id.	Valgreghentino	B	—	6
Id.	Valsolda	B	—	2
Cuneo	Alba	B	1	—
Id.	Barbaresco	B	1	—
Id.	Centallo	B	1	1
Id.	Cuneo	B	2	—
Id.	Fossano	B	4	1
Id.	Genola	B	—	1
Id.	Magliano Alfieri	B	—	1
Id.	Mondovì	B	1	1
Id.	Morozzo	B	2	—
Id.	S. Albano Stura	B	1	—
Id.	Savigliano	B	1	—
Id.	Tarantasca	B	1	—
Id.	Verzuolo	B	1	—
Id.	Vinadio	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	1	—
Id.	Jolanda di Savoia	B	—	1
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Firenze	Bagno a Ripoli	B	1	—
Id.	Empoli	B	—	1
Id.	Firenze	B	1	3
Id.	Pontassieve	B	—	1
Id.	Signa	B	1	—
Frosinone (a)	Atina	B	1	—
Genova (a)	Chiavari	B	1	—
Id.	Fontanigorda	B	4	—
Id.	Genova	B	21	—
Id.	Lumarzo	B	4	—
Id.	Rovegno	B	6	—
Id.	Sant'Olcese	B	11	—
Id.	Sori	B	13	—
Imperia	Cervo	B	—	1
Id.	Cosio d'Arroscia	B	—	1
Id.	Pigna	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*				
Lecce	Lecce	B	—	1
Mantova	Bigarello	B	1	—
Id.	Marcaria	B	1	1
Id.	S. Benedetto Po	B	1	—
Massa e Carrara	Massa	B	—	1
Milano	Arluno	B	—	2
Id.	Assago	B	—	1
Id.	Bernareggio	B	—	1
Id.	Besana Brianza	B	—	1
Id.	Biassono	B	—	1
Id.	Brugherio	B	—	1
Id.	Carugate	B	—	1
Id.	Casorezzo	B	—	1
Id.	Cassano d'Adda	B	—	1
Id.	Cesano Boscone	B	—	1
Id.	Cesio	B	—	2
Id.	Concorezzo	B	—	1
Id.	Graffignana	B	—	1
Id.	Inveruno	B	—	1
Id.	Inzago	B	—	1
Id.	Legnano	B	—	1
Id.	Lodivecchio	B	—	1
Id.	Macherio	B	—	1
Id.	Magenta	B	—	1
Id.	Meda	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Monza	B	—	1
Id.	Morimondo	B	—	1
Id.	Nova	B	—	1
Id.	Ozzero	B	—	1
Id.	Parabiago	B	—	1
Id.	Pogliano	B	—	1
Id.	Rho	B	—	1
Id.	Rozzano	B	—	1
Id.	Sedriano	B	—	1
Id.	Solaro	B	—	1
Id.	Triuggio	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	—	1
Id.	Modena	B	2	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Id.	Pollena Trocchia	B	—	1
Novara	Briona	B	—	1
Id.	Cameri	B	3	1
Id.	Cerano	B	1	3
Id.	Crevoladossola	B	3	1
Id.	Crodo	B	1	1
Id.	Formazza	B	—	2
Id.	Galliate	B	2	1
Id.	Gozzano	B	—	1
Id.	Novara	B	—	3
Id.	Oleggio	B	3	1
Id.	S. Pietro Mosezzo	B	1	1
Id.	Vanzone con S.. Carlo	B	—	1
Id.	Veruno	B	—	1
Id.	Vicolungo	B	—	2
Padova	Borgoricco	B	1	1
Id.	Cadoneghe	B	—	1
Id.	Massanzago	B	—	1
Id.	Padova	B	—	1
Id.	S. Martino di Lupari	B	1	—
Id.	S.ta Giustina in Colle	B	1	—
Id.	S. Urbano	B	—	1
Palermo	Palermo	B	—	5
Parma	Fidenza	B	—	2
Pavia	Bascapè	B	—	1
Id.	Belgioioso	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*				
Pavia	Branduzzo	B	1	—
Id.	Broni	B	1	—
Id.	Casatisma	B	—	1
Id.	Casei Gerola	B	—	1
Id.	Casteggio	B	—	1
Id.	Certosa	B	—	1
Id.	Cilavegna	B	2	1
Id.	Confienza	B	1	—
Id.	Gambolò	B	1	1
Id.	Magherno	B	—	1
Id.	Pancarana	B	—	1
Id.	Pietra de' Giorgi	B	—	1
Id.	Ponte Nizza	B	1	—
Id.	Silvano Pietra	B	—	1
Id.	Torre d'Arese	B	—	1
Id.	Valle Salimbene	B	—	1
Id.	Verretto	B	1	—
Id.	Voghera	B	1	—
Perugia	Fratta Todina	B	—	1
Id.	Perugia	B	—	2
Pesaro e Urbino	Colbordolo	B	2	—
Id.	Mondolfo	B	1	—
Piacenza	Alseno	B	2	—
Id.	Borgonovo	B	1	1
Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Gossolengo	B	—	1
Id.	Monticelli	B	—	1
Id.	Ottone	B	2	—
Id.	Padenzano	B	—	1
Id.	Ziano	B	1	—
Pistoia	Buggiano	B	—	1
Id.	Montale	B	—	1
Id.	Montecatini Terme	B	1	—
Id.	Pistoia	B	—	4
Ravenna	Conselice	B	—	1
Id.	Faenza	B	1	—
Reggio di Calabria	Ciminà	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Cadelbosco	B	1	—
Roma	Anguillara	B	—	1
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Rocca Canterano	B	1	—
Id.	Roma	B	43	3
Id.	Id.	O	7	—
Id.	Id.	S	2	—
Rovigo	Bagnolo di Po	B	—	1
Id.	Canaro	B	1	—
Id.	Castelmassa	B	1	—
Id.	Occhiobello	B	—	1
Savona	Savona	B	—	1
Sondrio	Andalo	B	10	—
Id.	Berbenno	B	—	1
Id.	Delebio	B	20	—
Id.	Forcola	B	—	1
Id.	Prata Camportaccio	B	6	—
Id.	Samolaco	B	2	—
Id.	Sondrio	B	—	1
Id.	Valdidentro	B	2	—
Id.	Valdina	B	2	6
Teramo	Isola del Gran Sasso	B	—	1
Torino	Arignano	B	3	—
Id.	Avigliana	B	3	—
Id.	Balangero	B	2	5
Id.	Baldissero Torinese	B	1	—
Id.	Bibiana	B	3	—
Id.	Bosconero	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*				
Torino	Brandizzo	B	1	—
Id.	Bricherasio	B	1	—
Id.	Brusano	B	1	—
Id.	Bussoleno	B	2	—
Id.	Buttigliera	B	1	—
Id.	Carignano	B	2	—
Id.	Caselette	B	1	—
Id.	Chieri	B	3	—
Id.	Chivasso	B	1	—
Id.	Coassolo Torinese	B	1	—
Id.	Corio	B	1	—
Id.	Foglizzo	B	5	—
Id.	Gassino	B	13	1
Id.	Giaveno	B	—	1
Id.	Grugliasco	B	1	—
Id.	Levone	B	1	—
Id.	Luserna S. Giovanni	B	1	—
Id.	Mathi	B	1	—
Id.	Nichelino	B	3	—
Id.	Nole	B	2	—
Id.	Pecetto	B	1	—
Id.	Pinerolo	B	2	3
Id.	Pino Torinese	B	1	—
Id.	Piossasco	B	1	—
Id.	Rivalta di Torino	B	2	—
Id.	Riva presso Chieri	B	2	1
Id.	Rivarolo Canavese	B	1	1
Id.	Rocca Canavese	B	2	—
Id.	Rosta	B	—	4
Id.	Rubiana	B	1	—
Id.	S. Mauro Torinese	B	1	—
Id.	S. Morizio Canavese	B	—	1
Id.	Sant'Ambrogio	B	2	—
Id.	Santena	B	—	1
Id.	Torino	B	1	—
Id.	Venaria Reale	B	1	—
Id.	Verrua Siccomario	B	—	1
Id.	Villarbasse	B	—	1
Id.	Villastellone	B	2	—
Trento	Arco	B	—	2
Id.	Bleggio	B	7	8
Id.	Cavedine	B	—	5
Id.	Mezzana	B	2	—
Id.	Ragoli	B	1	—
Treviso	Cappella Maggiore	B	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	B	1	1
Id.	Colle Umberto	B	2	1
Id.	Crespano	B	6	6
Id.	Mansuè	B	—	1
Id.	Montebelluna	B	—	5
Id.	Pieve di Soligo	B	3	—
Id.	Possagno	B	2	—
Id.	Revine Lago	B	—	4
Id.	Valdobbiadene	B	—	1
Udine	Polcenigo	B	—	1
Id.	Prata di Pordenone	B	—	1
Varese	Albizzate	B	2	1
Id.	Angera	B	1	—
Id.	Arzate	B	—	2
Id.	Bardello	B	1	—
Id.	Besozzo	B	—	4
Id.	Busto Arszio	B	4	2
Id.	Casale Lizza	B	—	2
Id.	Cassano M.	B	—	1
Id.	Cazzago	B	—	1
Id.	Cislago	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*				
Varese	Cittiglio	B	—	1
Id.	Cocquio	B	1	—
Id.	Comerio	B	2	1
Id.	Crosio	B	2	1
Id.	Fagnano Olona	B	—	2
Id.	Gallarate	B	—	1
Id.	Gemonio	B	—	1
Id.	Golasecca	B	1	—
Id.	Gorla Maggiore	B	1	2
Id.	Gorla Minore	B	—	1
Id.	Ispra	B	1	—
Id.	Laveno	B	2	1
Id.	Leggiuno	B	2	1
Id.	Luino	B	1	—
Id.	Moruago	B	—	1
Id.	Olgiate	B	1	—
Id.	Porto Valtravaglia	B	1	—
Id.	Saronno	B	4	—
Id.	Sesto Calende	B	1	—
Id.	Solbiate Olona	B	1	—
Id.	Sumirago	B	3	—
Venezia	S. Donà di Piave	B	1	—
Id.	S.ta Maria di Sala	B	—	1
Id.	Scorzè	B	—	1
Id.	Stra	B	1	1
Vercelli	Andorno	B	2	—
Id.	Asigliano	B	—	1
Id.	Balocco	B	—	2
Id.	Candelo	B	1	1
Id.	Caresana	B	1	—
Id.	Castellergo	B	—	1
Id.	Cigliano	B	1	—
Id.	Ghislarengo	B	1	4
Id.	Rovasenda	B	—	1
Id.	Saluggia	B	1	1
Id.	Varallo	B	—	3
Verona	Angiuri	B	—	2
Id.	Peschiera	B	—	1
Id.	Pressana	B	—	1
Id.	S. Bonifacio	B	—	1
Vicenza	Arcugnano	B	—	1
Id.	Bolzano Vicentino	B	—	1
Id.	Malo	B	3	2
Id.	Rossano Veneto	B	—	1
Id.	Sandrigo	B	—	1
Id.	Valdagno	B	—	6
Id.	Valli del Pasubio	B	7	—
			568	453
Malattie infettive dei suini.				
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	Cortona	S	1	—
Ascoli Piceno	Montappone	S	1	—
Id.	Rotella	S	—	1
Id.	S. Elpidio a Mare	S	2	1
Bolzano	Laives	S	—	2
Brescia	Bagnolo Mella	S	—	1
Id.	Offlaga	S	—	1
Id.	Poncarale-Flero	S	—	1
Campobasso	Palata	S	4	2
Chieti	Atessa	S	1	—
Cosenza	Lago	S	2	1
Firenze	Borgo S. Lorenzo	S	—	1
Id.	Londa	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Malattie infettive dei suini.*			
Foggia	Lesina	S	—	1
Forlì	Forlì	S	3	2
Id.	Meldola	S	3	1
Id.	Modigliana	S	1	—
Id.	Rocca S. Casciano	S	—	2
Gorizia	Gorizia	S	—	5
Lucca	Montecarlo	S	—	1
Macerata	Porto Civitanova	S	—	1
Mantova	Gonzaga	S	—	1
Matera	S. Mauro Forte	S	1	—
Modena	Modena	S	1	—
Napoli	Napoli	S	1	1
Parma	Fidenza	S	1	—
Id.	Roccabianca	S	—	2
Piacenza	Lugagnano	S	1	—
Reggio di Calabria	Camini	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Castelnuovo de' Monti	S	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	S	1	—
Roma	Mazzano	S	—	1
Id.	Roma	S	1	1
Salerno	Buonabitacolo	S	3	3
Id.	Sanza	S	2	5
Sassari	Oschiri	S	—	1
Id.	Padria	S	—	1
Teramo	Canzano	S	—	1
Id.	Colledara	S	—	1
Id.	Giulianova	S	—	1
Id.	Silvi	S	1	1
Id.	Teramo	S	2	1
Treviso	Valdobbiadene	S	—	1
Trieste	Divaccia S. Canziano	S	1	—
Id.	Trieste	S	3	5
Udine	Bagnaria Arsa	S	—	1
Id.	S. Daniele	S	—	1
Vicenza	Torri di Quartesolo	S	—	1
Viterbo	Viterbo	S	1	—
			40	56
	Morva			
Cremona	Ripalta Cremasca	E	—	1
Napoli	Casalnuovo	E	—	1
Id.	Napoli	E	4	—
Pavia	Magherno	E	—	1
Piacenza	Piacenza	E	1	—
Roma	Roma	E	1	—
			6	3
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Porto Empedocle	E	5	—
Id.	Ravanusa	E	—	1
Avellino	Atripalda	E	2	—
Id.	Avellino	E	1	2
Id.	Chianche	E	4	—
Id.	Lauro	E	1	—
Id.	Pietradefusi	E	1	1
Id.	Prata Princ. Ultra	E	—	1
Id.	Roccabascerana	E	1	—
Id.	Serino	E	—	1
Id.	Tufo	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Farcino criptococcico.*			
Avellino	Vallata	E	1	—
Id.	Volturara	E	1	—
Benevento	Benevento	E	3	1
Id.	S. Giorgio del Sannio	E	1	—
Id.	S. Nicola Manfredi	E	2	—
Campobasso	Fossalto	E	1	—
Id.	Guardiaregia	E	6	—
Catania	Aci Catena	E	1	—
Id.	Biancavilla	E	1	—
Id.	Paternò	E	1	—
Messina	Messina	E	2	—
Napoli	Afragola	E	3	—
Id.	Capua	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Castel Cisterna	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	2	—
Id.	Giugliano	E	2	1
Id.	Gragnano	E	1	—
Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Napoli	E	6	—
Id.	Nola	E	2	—
Id.	Palma Campania	E	1	—
Id.	Poggiomarino	E	4	—
Id.	Striano	E	2	—
Id.	Torre Annunziata	E	11	—
Palermo	Bagheria	E	—	5
Id.	Marnieo	E	—	1
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	1
Id.	Battipaglia	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	2
Id.	Fisciano	E	1	—
Id.	Giffoni Valle Piana	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Pagani	E	1	—
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Scafati	E	2	1
Id.	Serra	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	—	1
			87	19
	Rabbia.			
Agrigento	Cattolica Eraclea	Cn	—	1
Id.	Ravanusa	Cn	—	1
Id.	S. Margherita Belice	Cn	—	1
Alessandria	Casale Monferrato	Cn	—	2
Ancona (a)	Ancona	Cn	3	—
Id.	Id.	Fl	1	—
Arezzo	Bibbiena	Cn	1	—
Campobasso	Bonefro	Cn	—	1
Id.	Campobasso	Cn	—	1
Cosenza	S. Marco Argentano	Cn	—	4
Foggia	S. Marco in Lamis	Cn	—	1
Modena	Modena	S	1	—
Id.	Ravarino	Cn	—	1
Id.	S. Cesario	Cn	—	1
Napoli	Azzano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	9
Id.	Pietravairano	Cn	—	1
Id.	Portici	Cn	—	
Id.	Pozzuoli	Cn	—	1
Id.	S. Anastasia	Cn	—	1
Id.	Torre del Greco	Cn	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue *Rabbia.*				
Parma	Trecasali	Cn	—	1
Perugia	Castiglione del Lago	Cn	—	1
Reggio di Calabria	Cittanova	Cn	1	—
Roma	Roma	Cn	—	1
Siracusa	Lentini	B	—	1
Id.	Id.	E	—	4
Taranto	Sava	Cn	—	3
			7	41
Rogna.				
Ancona (*a*)	Fabriano	O	3	—
Aquila degli Abruzzi	Cagnano Amiterno	O	2	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Castelvecchio Calvisio	O	1	—
Id.	Magliano de' Marsi	O	5	—
Id.	Massa d'Albe	O	1	—
Id.	Scontrone	O	—	18
Id.	Tagliacozzo	O	2	—
Campobasso	Fornelli	O	—	1
Id.	Guardiaregia	E	3	—
Id.	Ururi	E	1	—
Id.	Venafro	O	—	1
Foggia	S. Nicandro Gargan.	O	—	2
Id.	S. Paolo di Civitate	O	—	1
Grosseto	Grosseto	O	—	1
Macerata	Castelraimondo	O	1	1
Id.	Esanatoglia	O	-	5
Id.	Fiuminata	O	1	—
Id.	Pioraco	O	4	—
Id.	Sefro	O	3	—
Perugia	Foligno	O	8	—
Id.	Preci	O	1	—
Id.	Scheggia Pescelupo	O	4	—
Rieti	Borgocollefegato	O	1	—
Id.	Leonessa	O	4	—
Id.	Nespolo	O	3	—
Roma	Canale Monterano	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Manziana	O	1	—
Id.	Priverno	O	1	—
Id.	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	7	1
Id.	Tolfa	O	1	—
Salerno	Buccino	O	2	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	—	2
Id.	Serre	E	2	—
Id.	Id.	O	1	—
Taranto	Laterza	O	1	—
Viterbo	Civita Castellana	O	—	1
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			75	34

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Bari delle Puglie	Corato	O	1	—
Caltanissetta	Mussomeli	Cp	2	—
Chieti	Crecchio	O	1	—
Macerata	Monte S. Giusto	O	—	1
Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Campagnano	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Roma	O	6	—
Trapani	Mazara del Vallo	O	—	1
Viterbo	Viterbo	O	—	1
			13	3
...lo ovino				
Aquila degli Abruzzi	Massa d'Albe	O	3	—
Foggia	Lucera	O	—	2
Lecce	Leverano	O	1	—
Id.	Nardò	O	1	—
Taranto	Avetrana	O	1	—
Teramo	Castel Castagna	O	—	4
Zara	Zara	O	1	—
			7	6
Aborto epizootico.				
Aquila degli Abruzzi	Ortucchio	B	1	—
Belluno	Sedico	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	—	3
Id.	Copparo	B	—	1
Id.	Ferrara	B	2	2
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Modena	Bomporto	B	1	—
Id.	Campogalliano	B	7	—
Id.	Camposanto	B	3	—
Id.	Carpi	B	10	1
Id.	Castelfranco	B	7	—
Id.	Castelnuovo	B	7	—
Id.	Castelvetro	B	12	—
Id.	Concordia	B	4	—
Id.	Finale nell'Emilia	B	-	1
Id.	Fiorano	B	8	—
Id.	Formigine	B	2	—
Id.	Guiglia	B	1	—
Id.	Maranello	B	4	—
Id.	Marano	B	1	—
Id.	Modena	B	12	2
Id.	Monfestino	B	2	—
Id.	Novi	B	2	—
Id.	Nonantola	B	10	—
Id.	Pavullo	B	1	—
Id.	Prignano	B	3	—
Id.	Ravarino	B	14	4
Id.	S. Cesario	B	13	—
Id.	S. Felice	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Aborto epizootico*.			
Modena	S. Prospero	B	1	—
Id.	Savignano	B	3	—
Id.	Soliera	B	1	—
Id.	Spilamberto	B	2	—
Parma	Lesignano Bagni	B	1	—
Id.	Salsomaggiore	B	1	—
Id.	S. Lazzaro	B	1	—
Pisa	Pisa	B	—	1
Pistoia	S. Marcello Pistoiese	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	B	2	—
Id.	Campegine	B	1	—
Id.	Casalgrande	B	1	—
Id.	Guastalla	B	11	—
Id.	Reggiolo	B	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	2	4
Id.	Rio Saliceto	B	1	—
Id.	Rubiera	B	1	—
Rovigo	Adria	B	1	—
Id.	Loreo	B	1	—
Id.	Occhiobello	B	1	—
Id.	Rovigo	B	1	—
Treviso	Conegliano	B	—	1
Id.	Gajarine	B	—	1
Id.	Salgareda	B	—	1
			163	24
	Tubercolosi bovina.			
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	B	—	1
Bari delle Puglie	Andria	B	1	—
Id.	Bari	B	—	1
Id.	Terlizzi	B	1	—
Chieti	Fresagrandinaria	B	—	1
Foggia	Serracapriola	B	—	1
Forlì	Forlì	B	—	2
Id.	Gatteo	B	—	1
Id.	Rimini	B	—	3
Macerata	Montecosaro	B	—	1
Id.	Recanati	B	1	1
Ravenna	Faenza	B	—	1
Terni	Baschi	B	—	1
			3	14
	Diarrea dei vitelli.			
Aquila degli Abruzzi	Alfedena	B	—	1
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	B	2	3
Cagliari	Terralba	B	—	1
Macerata	Monte S. Giusto	B	1	1
Udine	Gonars	B	—	1
			3	7
	Colera dei polli.			
Aquila degli Abruzzi	Navelli	P	3	—
Benevento	Colle Sannita	P	2	1
Id.	S. Bartolomeo	P	3	2
Cagliari	S. Andrea Frius	P	—	1
Campobasso	Boiano	P	—	5
Chieti	Crecchio	P	1	—
Id.	Fresagrandinaria	P	—	1
Macerata	Matelica	P	—	1
Id.	Monte S. Giusto	P	1	1
Mantova	Gonzaga	P	1	—
Roma	Roma	P	1	—
Salerno	Buccino	P	2	—
Sassari	Banari	P	—	4
Id.	Bonnanaro	P	1	—
Id.	Ploaghe	P	1	4
Id.	Sorso	P	1	—
			17	20

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	30	57	66
Carbonchio sintomatico	6	8	8
Afta epizootica	48	405	1021 (a)
Malattie infettive dei suini	30	50	96
Morva	5	6	9
Farcino criptococcico	10	51	106
Rabbia	15	26	48
Rogna	12	44	109
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	10	16
Vaiuolo ovino	6	7	13
Aborto epizootico	10	53	187
Tubercolosi bovina	8	13	17
Diarrea dei vitelli	5	5	10
Colera dei polli	10	16	37

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(a) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio irriguo del torrente Floripotena in provincia di Messina.

Con R. decreto 14 novembre 1929-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1930, registro n. 2 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 286, è stato riconosciuto il Consorzio irriguo del torrente Floripotena, con sede in Santa Lucia del Mela (Messina), ed è stata nominata la Deputazione provvisoria.

(2189)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione della bealera Basanassa in provincia di Cuneo.

Con R. decreto 12 febbraio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione della bealera Basanassa, con sede nel comune di Barge, provincia di Cuneo, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 18 ditte, con un comprensorio di ettari 84.88.88, situati in territorio di Barge, da irrigare derivando moduli 2,90 di acqua dal torrente Grana, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Barge, il 1° settembre 1929, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(2190)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione del Raviaro in provincia di Alessandria.

Con R. decreto 12 febbraio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del Raviaro, con sede in comune di Castellazzo Bormida, provincia di Alessandria, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 31 ditte, con un comprensorio di ettari 11.94.10, situati in comune di Castellazzo Bormida, da irrigare derivando litri 30 di acqua al minuto secondo dal fiume Bormida, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Castellazzo Bormida, il 26 febbraio 1928, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(2191)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione Ghebbo Tesinella Inferiore in provincia di Vicenza.

Con R. decreto 3 marzo 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Ghebbo Tesinella Inferiore, con sede in comune di Bolzano Vicentino, provincia di Vicenza.

Il detto Consorzio, con un comprensorio di ettari 383.39.57, situati nei comuni di Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino, Vicenza e Torri di Quartesolo, da irrigare derivando litri 400 di acqua al minuto secondo dal canale Ghebbo Tesinella, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Bolzano Vicentino, l'11 agosto 1929, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(2192)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione Torrerossa in provincia di Catania.

Con R. decreto 13 marzo 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 12 aprile 1930, registro n. 3 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 236, è stato riconosciuto agli effetti di legge il Consorzio di irrigazione Torrerossa con sede in Fiumefreddo di Sicilia (Catania).

(2193)

Riconoscimento del Consorzio irriguo Itala-Guidomatri in provincia di Messina.

Con R. decreto 13 marzo 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 15 aprile 1930, registro n. 3 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 251, è stato riconosciuto a tutti gli effetti di legge il Consorzio irriguo Itala-Guidomatri con sede in Scaletta Zanclea (Messina) ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente.

(2194)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMANDO GRUPPO LEGIONI MILIZIA NAZIONALE FORESTALE

Concorso per l'ammissione alla Scuola di n. 300 allievi militi forestali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3141; di concerto col Comando generale M.V.S.N.;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per l'ammissione alla Scuola di n. 300 allievi militi forestali.

Art. 2.

Gli aspiranti allievi militi debbono entro il 30 giugno 1930-VIII far pervenire domanda su carta da bollo da L. 5 al Comando della Milizia nazionale forestale - Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti, redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data del 16 luglio 1930 ha compiuto gli anni 18 e non oltrepassati gli anni 28. Detto termine è aumentato di 5 anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda.

Sono esclusi dal concorso coloro che sono stati condannati per reati contemplati dall'art. 103 del testo unico della legge elettorale politica 17 gennaio 1926, n. 118, quando tali reati non siano stati estinti per amnistia, salvo sempre in tal caso al Ministro la facoltà di cui all'art. 4 del presente bando;

d) certificato di buona condotta morale e politica vidimato dall'autorità prefettizia di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Tale documento dovrà essere rilasciato dal competente Fascio;

f) certificato dal quale risulti che il candidato non abbia contratto matrimonio o sia vedovo senza prole;

g) foglio matricolare del servizio militare (nel caso che l'aspirante abbia già prestato servizio militare) dal quale deve anche risultare che l'aspirante non abbia lasciato il Regio esercito, la Regia marina, la M. V. S. N., il Corpo della Regia guardia di finanza, la Regia aeronautica o il disciolto Corpo della Regia guardia di P. S. per espulsione o per negata rafferma.

I candidati che abbiano superato i venti anni e che non abbiano prestato servizio militare devono presentare il certificato dell'esito di leva;

h) titolo di studio non inferiore al certificato di proscioglimento della 3ª classe elementare;

i) certificato di sana e robusta costituzione fisica, di data non anteriore alla pubblicazione del bando di concorso, dal quale risulti esplicitamente il giudizio che il concorrente si ritiene idoneo al servizio di vigilanza forestale in montagna, ed abbia la statura non inferiore a m. 1.64;

l) fotografia del candidato con la firma debitamente legalizzata;

m) eventuali documenti comprovanti di aver esercitato mansioni che facciano presumere le sue attitudini al servizio forestale (guardiaboschi, guardiani privati, terrazzieri, operaio boscaiuolo, ecc.);

n) documenti originali che dimostrino la qualifica di combattente, le ricompense al valor militare, le croci di guerra conseguite o uno degli stati di fatto contemplati nell'art. 5 per stabilire la preferenza a parità di merito;

o) gli aspiranti minorenni dovranno unire alla domanda anche l'atto di assenso del padre o chi per esso per l'arruolamento volontario (Mod. 66 e 67 da richiedersi al Comune di residenza).

I documenti di cui alle lettere *m*) e *n*) sono facoltativi.

Art. 3.

Le domande saranno esaminate dal Comando gruppo legioni della M. N. F. che respingerà senz'altro quelle mancanti anche di un solo dei documenti richiesti.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando Milizia Nazionale Forestale, può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Apposita Commissione istituita presso il Comando della Milizia Nazionale Forestale esamina le domande pervenute e forma una graduatoria in base ai titoli presentati dai concorrenti classificando con determinati punti oltre al titolo di studio le benemerenze militari, nazionali e tecniche di ciascun candidato.

I primi della graduatoria sono ammessi a coprire i posti indicati nel bando di concorso.

A parità di punti sono preferiti:

1° i provenienti dalla M. V. S. N.;

2° i nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;

3° gli insigniti di medaglia al valor militare;

4° i feriti in combattimento;

5° gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali al merito di guerra;

6° gli orfani di guerra e i figli dei mutilati di guerra;

7° gli ex combattenti;

8° i più giovani di età.

La graduatoria dovrà essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando Milizia Nazionale Forestale.

Art. 6.

I vincitori del concorso all'atto dell'arruolamento dovranno assumere la ferma di anni tre.

Art. 7.

Agli allievi militi ammessi a frequentare il corso saranno rimborsate le spese di viaggio. Per il relativo viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto di 3ª classe; pel viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0.50 dal Comune di residenza alla sede della Scuola, nonchè l'indennità giornaliera di L. 10 per i giorni di viaggio.

Agli aspiranti dichiarati inabili alla visita medica presso la Scuola sarà corrisposta l'indennità giornaliera di L. 10 per i giorni di viaggio e di permanenza nonchè il rimborso delle spese di viaggio. Pel viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto in terza classe, pel viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,50, sia pel viaggio compiuto per raggiungere la Scuola, sia pel ritorno al Comune di residenza.

Art. 8.

Gli allievi militi forestali debbono seguire i corsi e superare gli esami nelle seguenti materie:

italiano, aritmetica, nozioni di geografia, elementi di geometria, nomenclatura forestale, nozioni elementari di legislazione concernenti i servizi dei militi forestali, nozioni sulla segnalazione del contrabbando, istruzione militare teorica e pratica (istruzione militare per le reclute e per gli allievi caporali).

Art. 9.

Alla fine del corso gli allievi militi saranno sottoposti agli esami finali consistenti in prove scritte e orali. Le prove scritte sono due: una di italiano e l'altra di aritmetica.

L'esame orale è unico su tutte le materie d'insegnamento ed avrà la durata di non meno di venti minuti.

Art. 10.

Coloro che abbiano riportata l'idoneità in ciascuna prova di esame e gli otto decimi sulla condotta e sull'attitudine al servizio forestale, conseguiranno la nomina definitiva a milite forestale.

Coloro che non avranno conseguita tale nomina potranno ripetere per una sola volta il corso previo il consenso del Comando Milizia Nazionale Forestale.

Art. 11.

Gli allievi militi forestali sono soggetti per quanto riguarda la disciplina al regolamento disciplinare della M. N. F. ed a quello speciale della Scuola.

Art. 12.

Agli allievi militi forestali spetta la paga giornaliera di L. 10,50.

Le spese di vitto, di bucato, i libri ed oggetti di cancelleria sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga secondo le norme del regolamento interno.

Art. 13.

Le spese di prima vestizione sono a carico dell'Amministrazione e quelle di manutenzione e rinnovazione di vestiario sono a carico dei militi.

Art. 14.

Il servizio prestato nella Milizia Nazionale Forestale è computato agli effetti degli obblighi militari; tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella M. N. F.

Art. 15.

Il corso avrà la durata di mesi sei a cominciare dal 16 luglio 1930. Tanto la durata del corso, quanto il suo inizio potranno essere modificati.

Art. 16.

Saranno esclusi dalla nomina ad allievo milite coloro che alla data d'inizio del corso si troveranno in servizio militare.

Art. 17.

Per norma ai componenti il Corpo, sono, in ogni tempo, dovute le paghe nella stessa misura e colle stesse modalità stabilite per i pari grado dell'Arma dei Reali carabinieri.

Ai sottufficiali e militi della M. N. F. sono in ogni tempo dovuti a seconda dei gradi, gli stipendi, le paghe, il supplemento di servizio attivo, l'aggiunta di famiglia e l'indennità di rafferma, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i pari grado dell'Arma dei Reali carabinieri.

Ai militi non ammogliati che non usufruiranno di alloggio demaniale è corrisposta l'indennità di alloggio di L. 50 mensili.

Art. 18.

I sottufficiali e militi della M. N. F. potranno contrarre matrimonio, previa autorizzazione del Ministero, dopo almeno due anni di effettivo servizio nella Milizia Nazionale Forestale.

Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(2200)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma – Istituto Poligrafico dello Stato · G. C.